



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 luglio 2019
(OR. en)

10277/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0134 (NLE)**

**WTO 169
COMER 85
COASI 91**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3, dell'accordo

DECISIONE (UE) 2019/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda la modifica
dell'allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3, dell'accordo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio¹, l'Unione ha concluso l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra² ("accordo", le parti a cui in appresso si fa riferimento "parti"), che è stato firmato il 6 ottobre 2010. L'accordo si applica dal 1° luglio 2011³.
- (2) L'articolo 15.1 dell'accordo istituisce un comitato per il commercio che può, tra l'altro, esaminare le possibili modifiche dell'accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti. L'articolo 15.5, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che le parti possono decidere in sede di comitato per il commercio di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note dell'accordo, fatta salva l'osservanza degli obblighi e degli adempimenti di legge delle parti.

¹ Decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2).

² GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.

³ Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 168 del 28.6.2011, pag. 1).

- (3) A norma dell'allegato 2-C, articolo 3, lettera d), dell'accordo, le parti devono riesaminare le appendici 2-C-2 e 2-C-3 dell'allegato 2-C almeno ogni tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo al fine di promuovere l'accettazione dei prodotti come indicato alla lettera a) del medesimo articolo, tenendo conto degli sviluppi normativi che possono essersi prodotti a livello internazionale o nell'ambito delle parti. L'allegato 2-C, articolo 3, lettera d), specifica inoltre che le eventuali modifiche alle appendici 2-C-2 e 2-C-3 sono decise dal comitato per il commercio.
- (4) Dal momento in cui l'accordo è divenuto applicabile, le regolamentazioni tecniche di cui all'allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3, dell'accordo sono cambiate, come alcuni dei prodotti contemplati. Al fine di tenere conto di questi sviluppi l'Unione e la Corea hanno modificato le regolamentazioni tecniche, mantenendo invariato il livello di accesso al mercato di cui all'allegato 2-C, articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di comitato per il commercio dovrebbe pertanto essere quella di sostenere l'adozione del progetto di decisione accluso del comitato per il commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall'articolo 15.1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, deve essere quella di sostenere l'adozione del progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente

Progetto

**DECISIONE N. 3
DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COREA**

del xx aprile 2019

**relativa alla modifica dell'allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3,
dell'accordo di libero scambio UE-Corea**

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo di libero scambio tra la Repubblica di Corea ("Corea"), da una parte, e l'Unione europea ("UE") e i suoi Stati membri, dall'altra (rispettivamente "accordo" e "parti"), in particolare l'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera c), e l'articolo 15.5, paragrafo 2, nonché l'allegato 2-C, articolo 3, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo il comitato per il commercio istituito dalle parti può esaminare le possibili modifiche dell'accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti.
- (2) L'articolo 15.5, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che, qualora il comitato per il commercio decida di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note dell'accordo, tale decisione può essere adottata dalle parti, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge.
- (3) A norma dell'allegato 2-C, articolo 3, lettera d), dell'accordo le parti riesaminano le appendici 2-C-2 e 2-C-3 dell'allegato 2-C almeno ogni tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo al fine di promuovere l'accettazione dei prodotti come indicato alla lettera a) del medesimo articolo, tenendo conto degli sviluppi normativi che possono essersi prodotti a livello internazionale o nell'ambito delle parti. Esso specifica inoltre che le eventuali modifiche alle appendici 2-C-2 e 2-C-3 sono decise dal comitato per il commercio.

- (4) La Corea e l'UE hanno modificato le regolamentazioni tecniche al fine di mantenere invariato il livello di accesso al mercato di cui all'allegato 2-C, articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo. Inoltre i riferimenti all'"UNECE" nelle appendici 2-C-2 e 2-C-3 dovrebbero ora intendersi come riferimenti al "Reg. ONU" in seguito all'accordo relativo all'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite (revisione 3)¹, del 20 ottobre 2017.
- (5) La tabella 1 dell'appendice 2-C-2 è stata modificata nel modo seguente.
- a) Poiché i regolamenti dell'ONU si applicano in via obbligatoria nell'UE, per ragioni di semplicità si è deciso di eliminare i riferimenti ai regolamenti dell'UE (per esempio, il regolamento sulla sicurezza generale - GSR) e alle direttive figuranti nella colonna "Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti", che viene lasciata vuota.
 - b) Tuttavia, in assenza di regolamenti dell'ONU applicabili o se l'ambito di applicazione di tali regolamenti è inadeguato, come per esempio nel caso del "Livello sonoro ammissibile", i regolamenti o le direttive dell'UE sostituiscono o integrano i regolamenti dell'ONU. Per questo motivo è stata introdotta la dicitura "se esistente" nella colonna "Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti".

¹ E/ECE/TRANS/505/Rev. 3.

- c) Per quanto riguarda le voci "Livello sonoro ammissibile" e "Dispositivi silenziatori di ricambio", nella colonna "Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti" è stato aggiunto il regolamento (UE) n. 540/2014 in quanto abroga la direttiva 70/157/CEE e la sua applicazione è scaglionata nel tempo.
- d) La voce "Emissioni" è stata sostituita da "Emissioni di veicoli leggeri" in quanto il requisito relativo al reg. ONU n. 83 si applica solo ai veicoli delle categorie M1 e N1. Inoltre il riferimento alla direttiva 70/220/CEE è stato soppresso in quanto detta direttiva è stata abrogata; tale riferimento viene sostituito dai riferimenti ai "regolamenti (CE) n. 715/2007, (CE) n. 692/2008, (UE) n. 459/2012, (UE) 2016/427, (UE) 2016/646, (UE) 2017/1151, (UE) 2017/1154 e (UE) 2018/1832", che sono stati aggiunti nella colonna "Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti".
- e) Per quanto riguarda la voce "Convertitori catalitici di ricambio", il riferimento alla direttiva 70/220/CEE è stato soppresso in quanto detta direttiva è stata abrogata e sostituita dai regolamenti "(CE) n. 715/2007 e (CE) n. 692/2008", che sono stati aggiunti nella colonna "Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti".
- f) Per motivi di chiarezza sono stati inoltre modificati i nomi di alcune voci nella colonna "Oggetto", come nel caso delle due occorrenze di "Frenatura", sostituite con "Frenatura di veicoli pesanti" e "Frenatura di veicoli leggeri".

- g) Per quanto riguarda la voce "Inquinamento prodotto dai motori diesel", il riferimento alla direttiva 72/306/CEE è stato soppresso in quanto detta direttiva è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 692/2008, che è stato aggiunto nella colonna "Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti" della tabella 1.
- h) Per quanto riguarda la voce "Emissioni di CO₂ - Consumo di carburante", la direttiva 80/1268/CEE è stata sostituita dal "regolamento (CE) n. 692/2008", che è stato aggiunto nella colonna "Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti" della tabella 1; nella colonna "Oggetto" figura ora la voce "Emissioni di CO₂ - Consumo di carburante dei veicoli passeggeri con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente", al fine di rispettare pienamente il campo di applicazione di tale regolamento.
- i) Per quanto riguarda la voce "Potenza del motore", il riferimento alla direttiva 80/1269/CEE è stato soppresso e sostituito dai riferimenti ai "regolamenti (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 582/2011", che sono stati aggiunti nella colonna "Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti" della tabella 1.
- j) Per quanto riguarda la voce "Emissioni di veicoli pesanti", il riferimento alla direttiva 2005/55/CE è stato sostituito dai riferimenti ai "regolamenti (CE) n. 595/2009, (UE) n. 582/2011 e (UE) 2016/1718", che sono stati aggiunti nella colonna "Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti" della tabella 1. Inoltre la voce nella colonna "Oggetto" è stata rinominata "Emissioni di veicoli pesanti" in quanto il regolamento dell'ONU n. 49 si applica ai veicoli pesanti (ossia ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg).
- (6) La tabella 2 dell'appendice 2-C-2 rimane invariata.

- (7) La tabella 1 dell'appendice 2-C-3 è stata modificata nel modo seguente:
- a) Per quanto riguarda la voce "Protezione degli occupanti in caso di urto" "Frontale", il riferimento all'"Articolo 102 KMVSS" è stato sostituito dal riferimento all'"Articolo 102, paragrafi 1 e 3, KMVSS" nella colonna "Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti", a seguito di una revisione delle KMVSS (Norme coreane in materia di sicurezza dei veicoli a motore - *Korea Motor Vehicle Safety Standards*).
 - b) Per quanto riguarda la voce "Protezione degli occupanti in caso di urto" "Laterale", il riferimento all'"Articolo 102 KMVSS" è stato sostituito dal riferimento all'"Articolo 102, paragrafo 1, KMVSS" nella colonna "Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti", a seguito di una revisione delle KMVSS.
 - c) L'intera riga relativa al "Gancio di rimorchio" è stata sostituita. Nello specifico, "Gancio di rimorchio" è stato sostituito da "Dispositivi di rimorchio", in quanto "dispositivi di rimorchio" è il concetto ufficiale cui fa riferimento il regolamento (UE) n. 1005/2010. Inoltre, nella colonna "Requisiti" per i "Dispositivi di rimorchio" figura ora il "regolamento (UE) n. 1005/2010" anziché "77/389/CEE". Infine nella colonna "Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti" figura ora "Articolo 20, paragrafo 1, KMVSS", che ha sostituito il precedente riferimento all'"Articolo 20, punti 1, 2 e 4 KMVSS".
 - d) Per quanto riguarda la voce "Sistema di illuminazione e di segnalazione", i riferimenti all'articolo 106, punti da 1 a 10, KMVSS sono stati soppressi dalla colonna "Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti" per le voci "Proiettori", "Proiettori fendinebbia anteriori", "Proiettori di retromarcia", "Luci di ingombro", "Dispositivi di illuminazione delle targhe d'immatricolazione", "Luci posteriori", "Luci di arresto", "Luci di arresto montate centralmente in alto", "Indicatori di direzione", "Indicatori di direzione ausiliari" e "Proiettori fendinebbia posteriori", a seguito di una revisione delle KMVSS.

- e) Per quanto riguarda la voce "Sistema di illuminazione e di segnalazione" "Installazione", nella colonna "Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti" figura ora il riferimento agli "Articoli 38, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-2, 45, 45-2, 47 e 49 KMVSS", che ha sostituito il precedente riferimento agli "Articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 47 KMVSS". Ciò è dovuto a una revisione delle KMVSS.
- f) Nella tabella, nella colonna "Oggetto" alla voce "Sistema di illuminazione e di segnalazione" sono state aggiunte le voci "Luci di marcia diurna" e "Luci d'angolo" a seguito di una revisione delle KMVSS e per rispecchiare i requisiti di installazione aggiornati relativi al "Sistema di illuminazione e di segnalazione".
- g) Per quanto riguarda la voce "Sistema di illuminazione e di segnalazione" "Luci di arresto montate centralmente in alto", in aggiunta alla soppressione dell'articolo 106, punto 8, KMVSS è stato soppresso anche l'articolo 43, paragrafo 3, KMVSS in quanto sostituito dall'"Articolo 43, paragrafo 2, KMVSS" delle regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti.
- h) Per quanto riguarda la voce "Sistema di illuminazione e di segnalazione", è stata aggiunta la voce "Luci di posizione laterali" a seguito di una revisione delle KMVSS e per rispecchiare i requisiti di installazione aggiornati relativi al "Sistema di illuminazione e di segnalazione".
- i) Per quanto riguarda la voce "Sistema di illuminazione e di segnalazione" "Dispositivi catadiottrici", nella colonna "Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti" figura ora "Articolo 49 KMVSS", che ha sostituito il precedente riferimento all'"Articolo 49, paragrafi 1 e 2, e articolo 107 KMVSS". Ciò è dovuto a una revisione delle KMVSS.

- j) Per quanto riguarda la voce "Potenza del motore", nella colonna "Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti" figura ora "Articolo 111 KMVSS", che ha sostituito il precedente riferimento all'"Articolo 11, paragrafo 1, punto 2, e articolo 111 KMVSS". Ciò è dovuto a una revisione delle KMVSS.
- k) Per quanto riguarda la voce "Dispositivi per garantire la visibilità del conducente", nella colonna "Requisiti" sono stati soppressi i riferimenti alle direttive "78/318/CEE" e "78/317/CEE" in quanto dette direttive sono state abrogate; tali riferimenti vengono sostituiti dai riferimenti al "Regolamento (UE) n. 1008/2010" o al "Regolamento (UE) n. 672/2010". Le regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti rimangono invariate.
- l) Per quanto riguarda la voce "Ancoraggi delle cinture di sicurezza", nella colonna "Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti" figura ora "Articolo 27, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e articolo 103 KMVSS", che ha sostituito i precedenti riferimenti all'"Articolo 27, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 e articolo 103, paragrafi 1, 2, 3 KMVSS". Ciò è dovuto a una revisione delle KMVSS.
- m) Per quanto riguarda la voce "Emissioni e rumore (tranne rumore di passaggio dei veicoli a 3 o a 4 ruote) dei motocicli", nella colonna "Requisiti" sono stati soppressi, tra gli altri, i riferimenti alle "Direttive 2002/51/CE, 2003/77/CE, 97/24/CE, capitoli 5 e 9" in quanto dette direttive sono state abrogate; tali riferimenti vengono sostituiti, tra gli altri, dai riferimenti ai "Regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) n. 134/2014". Le regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti rimangono invariate.

- n) Per quanto riguarda la voce "Emissioni dei veicoli diesel (compreso OBD)" "Veicoli inferiori a 3,5 t", sono stati aggiunti i seguenti riferimenti nella colonna "Requisiti": "Regolamenti (CE) n. 715/2007" e "(UE) n. 459/2012" in quanto si tratta dei regolamenti applicabili corrispondenti alle KMVSS. Le regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti rimangono invariate.
- o) Per quanto riguarda la voce "Emissioni dei veicoli diesel (compreso OBD)" "Veicoli superiori a 3,5 t", nella colonna "Requisiti" il riferimento, tra l'altro, al "Regolamento (CE) n. 692/2008" è stato soppresso e sostituito, tra l'altro, dal riferimento ai "Regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) n. 582/2011" in quanto il "Regolamento (CE) n. 692/2008" non riguarda i veicoli pesanti. Le regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti rimangono invariate.
- p) Per quanto riguarda la voce "Pneumatici", nella colonna "Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti" figura ora "Legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo, articoli 15, 18 e 19; articolo 3, paragrafo 4, e articolo 26 delle norme di attuazione della legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo; articolo 12, paragrafo 1, KMVSS"; questo riferimento ha sostituito il precedente riferimento alla "Legge sulla gestione della qualità, la sicurezza e il controllo dei prodotti industriali (QMSCIPA) (articoli 19, 20, 21); articolo 2, paragrafo 2, e articolo 19 delle norme di attuazione del QMSCIPA". Ciò è dovuto al fatto che il QMSCIPA è stato sostituito dalla "Legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo".

- (8) La tabella 2 dell'appendice 2-C-3 rimane invariata.
- (9) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato della decisione n. 1 del comitato per il commercio UE-Corea, del 23 dicembre 2011, sull'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio, tra una riunione e l'altra il comitato per il commercio può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta dovrebbe consistere in uno scambio di note tra i presidenti del Comitato per il commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'allegato 2-C dell'accordo, la tabella 1 dell'appendice 2-C-2 è sostituita dalla tabella 1 dell'allegato 1 della presente decisione.

Articolo 2

All'allegato 2-C dell'accordo, la tabella 1 dell'appendice 2-C-3 è sostituita dalla tabella 1 dell'allegato 2 della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte per via diplomatica, con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge necessari per l'entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a ...,

Per il comitato per il commercio

Yoo Myung-hee

Ministro del Commercio

*Ministero del Commercio, dell'industria e dell'energia
della Repubblica di Corea*

Cecilia MALMSTRÖM

Membro della Commissione europea

responsabile per il Commercio

ALLEGATO 1

Appendice 2-C-2

Tabella 1

Elenco di cui all'allegato 2-C, articolo 3, lettera a), punto i)

Oggetto	Requisiti	Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti (se esistenti) ¹
Livello sonoro ammissibile	Reg. ONU ² n. 51	Direttiva 70/157/CEE, regolamento (UE) n. 540/2014
Dispositivi silenziatori di ricambio	Reg. ONU n. 59	Direttiva 70/157/CEE, regolamento (UE) n. 540/2014
Emissioni di veicoli leggeri	Reg. ONU n. 83	Regolamenti (CE) n. 715/2007, (CE) n. 692/2008, (UE) n. 459/2012 (UE) 2016/427, (UE) 2016/646, (UE) 2017/1151, (UE) 2017/1154, (UE) 2018/1832
Convertitori catalitici di ricambio	Reg. ONU n. 103	Regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 692/2008

¹ Quando la terza colonna (Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti) è vuota, si intende che la regolamentazione corrispondente è identica al regolamento dell'ONU che figura nella seconda colonna (Requisiti).

² Abbreviazione di "Regolamento dell'ONU", precedentemente "UNECE".

Oggetto	Requisiti	Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti (se esistenti) ¹
Serbatoi di carburante	Reg. ONU n. 34	
Serbatoi di GPL	Reg. ONU n. 67	
Serbatoi di GNC	Reg. ONU n. 110	
Dispositivi di protezione posteriore	Reg. ONU n. 58	
Sforzo sul comando sterzo	Reg. ONU n. 79	
Serrature e cardini delle porte	Reg. ONU n. 11	
Segnalatori acustici	Reg. ONU n. 28	
Dispositivi per la visione indiretta	Reg. ONU n. 46	
Frenatura di veicoli pesanti	Reg. ONU n. 13	
Frenatura di veicoli leggeri	Reg. ONU n. 13H	
Guarnizioni per freni	Reg. ONU n. 90	
Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)	Reg. ONU n. 10	
Inquinamento prodotto dai motori diesel	Reg. ONU n. 24	Regolamento (CE) n. 692/2008
Finiture interne	Reg. ONU n. 21	
Antifurto	Reg. ONU n. 18	
Antifurto e immobilizzatori	Reg. ONU n. 116	
Sistemi di allarme per veicoli	Reg. ONU n. 97 Reg. ONU n. 116	
Comportamento del dispositivo di sterzo in caso di urto	Reg. ONU n. 12	

Oggetto	Requisiti	Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti (se esistenti) ¹
Resistenza dei sedili	Reg. ONU n. 17	
Resistenza dei sedili (autobus)	Reg. ONU n. 80	
Sporgenze esterne	Reg. ONU n. 26	
Tachimetro	Reg. ONU n. 39	
Ancoraggi delle cinture di sicurezza	Reg. ONU n. 14	
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	Reg. ONU n. 48	
Catadiottri	Reg. ONU n. 3	
Luci di ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori e luci di arresto	Reg. ONU n. 7	
Luci di marcia diurna	Reg. ONU n. 87	
Luci di posizione laterali	Reg. ONU n. 91	
Indicatori di direzione	Reg. ONU n. 6	
Dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore	Reg. ONU n. 4	
Proiettori (R ₂ e HS ₁)	Reg. ONU n. 1	
Proiettori (sigillati)	Reg. ONU n. 5	
Proiettori (H ₁ , H ₂ , H ₃ , HB ₃ , HB ₄ , H ₇ e/o H ₈ , H ₉ , HIR1, HIR2 e/o H ₁₁)	Reg. ONU n. 8	
Proiettori (H ₄)	Reg. ONU n. 20	
Proiettori (alogeni sigillati)	Reg. ONU n. 31	
Lampade a incandescenza destinate a unità ottiche omologate	Reg. ONU n. 37	

Oggetto	Requisiti	Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti (se esistenti) ¹
Proiettori con fonte luminosa a scarica	Reg. ONU n. 98	
Fonti luminose a scarica destinate a unità ottiche omologate	Reg. ONU n. 99	
Proiettori (fascio anabbagliante asimmetrico)	Reg. ONU n. 112	
Sistemi di fari direzionali anteriori	Reg. ONU n. 123	
Proiettori fendinebbia anteriori	Reg. ONU n. 19	
Luci posteriori per nebbia	Reg. ONU n. 38	
Proiettori di retromarcia	Reg. ONU n. 23	
Luci di stazionamento	Reg. ONU n. 77	
Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	Reg. ONU n. 16	
Dispositivi di ritenuta per bambini	Reg. ONU n. 44	
Campo di visibilità anteriore del conducente	Reg. ONU n. 125	
Identificazione di comandi, spie e indicatori	Reg. ONU n. 121	
Sistemi di riscaldamento	Reg. ONU n. 122	
Poggiatesta (combinati con i sedili)	Reg. ONU n. 17	
Poggiatesta	Reg. ONU n. 25	
Emissioni di CO ₂ - Consumo di carburante dei veicoli passeggeri con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente	Reg. ONU n. 101	Regolamento (CE) n. 692/2008
Potenza del motore	Reg. ONU n. 85	Regolamenti (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 582/2011

Oggetto	Requisiti	Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti (se esistenti) ¹
Emissioni di veicoli pesanti	Reg. ONU n. 49	Regolamenti (CE) n. 595/2009, (UE) n. 582/2011, (UE) 2016/1718
Protezione laterale	Reg. ONU n. 73	
Vetri di sicurezza	Reg. ONU n. 43	
Pneumatici dei veicoli a motore e loro rimorchi	Reg. ONU n. 30	
Pneumatici dei veicoli commerciali e loro rimorchi	Reg. ONU n. 54	
Ruote/pneumatici di scorta per uso provvisorio	Reg. ONU n. 64	
Rumore di rotolamento	Reg. ONU n. 117	
Dispositivi di limitazione della velocità	Reg. ONU n. 89	
Dispositivi di attacco	Reg. ONU n. 55	
Dispositivi di traino chiusi	Reg. ONU n. 102	
Infiammabilità	Reg. ONU n. 118	
Autobus	Reg. ONU n. 107	
Resistenza della sovrastruttura (autobus)	Reg. ONU n. 66	
Urto frontale	Reg. ONU n. 94	
Urto laterale	Reg. ONU n. 95	
Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	Reg. ONU n. 105	
Protezione antincastro anteriore	Reg. ONU n. 93	

Tabella 1

Elenco di cui all'allegato 2-C, articolo 3, lettera a), punto ii)

Oggetto		Requisiti	Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti
Protezione degli occupanti in caso di urto	Frontale	Reg. ONU n. 94	Articolo 102, paragrafi 1 e 3, KMVSS ¹
	Laterale	Reg. ONU n. 95	Articolo 102, paragrafo 1, KMVSS
Spostamento indietro del comando di sterzo		Reg. ONU n. 12	Articolo 89, paragrafo 1, punto 2, KMVSS
Protezione del conducente nei confronti del sistema del comando di sterzo in caso di urto		Reg. ONU n. 12	Articolo 89, paragrafo 1, punto 1, KMVSS
Sistemi di sedili		Reg. ONU n. 17	Articolo 97 KMVSS
Poggiatesta		Reg. ONU n. 17, Reg. ONU n. 25, RTM 7	Articoli 26 e 99 KMVSS

¹ Precedentemente "Norme coreane in materia di sicurezza dei veicoli a motore" (*Korea Motor Vehicle Safety Standards*), rinominate "Regole sulle prestazioni e sulle norme relative ai veicoli a motore e loro parti" (*Rules on the Performances and Standards of Korean Motor Vehicles and Parts*) dal 1° luglio 2014.

Oggetto		Requisiti	Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti
Serrature di porte e componenti di ritenuta di porte		Reg. ONU n. 11, RTM 1	Articolo 104, paragrafo 2, KMVSS
Urto, quadro strumenti		Reg. ONU n. 21	Articolo 88 KMVSS
Urto, schienale		Reg. ONU n. 21	Articolo 98 KMVSS
Urto, bracciolo		Reg. ONU n. 21	Articolo 100 KMVSS
Urto, parasole		Reg. ONU n. 21	Articolo 101 KMVSS
Impatto, retrovisore interno		Reg. ONU n. 46	Articolo 108 KMVSS
Dispositivi di rimorchio		Regolamento (UE) n. 1005/2010	Articolo 20, paragrafo 1, KMVSS
Protezione antincastro posteriore		Reg. ONU n. 58	Articolo 19, paragrafo 4, e articolo 96 KMVSS
Sistema di illuminazione e di segnalazione	Installazione	Reg. ONU n. 48	Articoli 38, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-2, 45, 45-2, 47 e 49 KMVSS
	Proiettori	Regg. ONU nn. 1, 2, 5, 8, 20, 31, 37 Regg. ONU nn. 98, 99, 112, 113, 123	Articolo 38 e articolo 48, paragrafo 3, KMVSS

Oggetto	Requisiti	Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti
Proiettori fendinebbia anteriori	Reg. ONU n. 19	Articolo 38-2, paragrafo 1, KMVSS
Luci di marcia diurna	Reg. ONU n. 87	Articolo 38-4 KMVSS
Luci d'angolo	Reg. ONU n. 119	Articolo 38-5 KMVSS
Proiettori di retromarcia	Reg. ONU n. 23	Articolo 39 KMVSS
Luci di ingombro	Reg. ONU n. 7	Articolo 40 KMVSS
Dispositivi di illuminazione delle targhe d'immatricolazione	Reg. ONU n. 4	Articolo 41 KMVSS
Luci posteriori	Reg. ONU n. 7	Articolo 42 KMVSS
Luci di arresto	Reg. ONU n. 7	Articolo 43, paragrafo 1, KMVSS
Luci di arresto montate centralmente in alto	Reg. ONU n. 7	Articolo 43, paragrafo 2, KMVSS
Indicatori di direzione	Reg. ONU n. 6	Articolo 44 KMVSS
Indicatori di direzione ausiliari	Reg. ONU n. 7	Articolo 44 KMVSS
Luci di posizione laterali	Reg. ONU n. 91	Articolo 44-2 KMVSS
Proiettori fendinebbia posteriori	Reg. ONU n. 38	Articolo 38-2, paragrafo 2, KMVSS
Dispositivi catadiottrici	Reg. ONU n. 70, Reg. ONU n. 3	Articolo 49 KMVSS

Oggetto		Requisiti	Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti
Visibilità del conducente		Reg. ONU n. 46	Articolo 50 KMVSS, articolo 94
Potenza del motore		Reg. ONU n. 85	Articolo 111 KMVSS
Dispositivi per garantire la visibilità del conducente	Tergicristallo	Regolamento (UE) n. 1008/2010	Articolo 51, paragrafo 2, e articolo 109, punto 1, KMVSS
	Dispositivo di sbrinamento	Regolamento (UE) n. 672/2010	Articolo 109, punto 2, KMVSS
	Dispositivo di disappannamento	Regolamento (UE) n. 672/2010	Articolo 109, punto 3, KMVSS
	Lavacristallo	Regolamento (UE) n. 1008/2010	Articolo 109, punto 4, KMVSS
Freni per autovetture		Reg. ONU n. 13H	Articolo 15 e articolo 90, punto 1, KMVSS
Sistema di frenatura, tranne autovetture e rimorchi		Reg. ONU n. 13	Articolo 15 e articolo 90, punto 2, KMVSS
Sistema di frenatura per rimorchi		Reg. ONU n. 13	Articolo 15 e articolo 90, punto 3, KMVSS
Sistema antibloccaggio (ABS), tranne rimorchi		Reg. ONU n. 13	Articolo 15 e articolo 90, punto 4, KMVSS

Oggetto	Requisiti	Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti
Sistema antibloccaggio (ABS) per rimorchi	Reg. ONU n. 13	Articolo 15 e articolo 90, punto 5, KMVSS
Sforzo sul comando sterzo	Reg. ONU n. 79	Articolo 14 e articolo 89, paragrafo 2, KMVSS
Limitatore di velocità	Reg. ONU n. 89	Articolo 110-2 KMVSS
Tachimetro	Reg. ONU n. 39	Articolo 110 KMVSS
Compatibilità elettromagnetica	Reg. ONU n. 10	Articolo 111-2 KMVSS
Perdita di combustibile in caso di urto	Reg. ONU n. 34, Reg. ONU n. 94, Reg. ONU n. 95	Articolo 91 KMVSS
Urto, paraurti	Reg. ONU n. 42	Articolo 93 KMVSS
Ancoraggi delle cinture di sicurezza	Reg. ONU n. 14, Reg. ONU n. 16	Articolo 27, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e articolo 103 KMVSS
Ancoraggi dei seggiolini per bambini	Reg. ONU n. 14	Articolo 27-2 e articolo 103-2 KMVSS
Emissioni sonore da clacson, emissioni sonore in stazionamento e rumore di passaggio dei veicoli (4 ruote)	Reg. ONU n. 28, Reg. ONU n. 51	Articoli 35 e 53 KMVSS, articolo 30 NVCA e articolo 29 dell'ordinanza del ministero dell'Ambiente ¹ (MOE)

¹ Ministero dell'Ambiente della Corea.

Oggetto		Requisiti	Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti
Emissioni e rumore (tranne rumore di passaggio dei veicoli a 3 o a 4 ruote) dei motocicli		Reg. ONU n. 40, Reg. ONU n. 41, Reg. ONU n. 47 Regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) n. 134/2014	Articolo 46 CACA ¹ e articolo 62 dell'ordinanza del MOE, articolo 30 NVCA e articolo 29 dell'ordinanza del MOE
Emissioni dei veicoli diesel (compreso OBD)	Veicoli inferiori a 3,5 t	Reg. ONU n. 83, Reg. ONU n. 24 Regolamenti (CE) n. 715/2007, (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 459/2012	Articolo 46 CACA e articolo 62 dell'ordinanza del MOE
	Veicoli superiori a 3,5 t	Reg. ONU n. 49 Regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) n. 582/2011	

¹ Legge sulla conservazione dell'aria pulita della Corea.

Oggetto	Requisiti	Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti
Pneumatici	Regg. ONU nn. 30, 54, 75, 106, 117, 108, 109	Articoli 15, 18, e 19 della legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo; articolo 3, paragrafo 4, e articolo 26 delle norme di attuazione della legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo; articolo 12, paragrafo 1, KMVSS
